

115 Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni

Art. 115 Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni- Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - DIgs 14/2019

Art. 115 Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni

- 1. Il liquidatore giudiziale esercita, o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.
- 2. Il liquidatore esercita oppure, se pendente, prosegue l'azione sociale di responsabilità. Ogni patto contrario o ogni diversa previsione contenuti nella proposta o nel piano sono inopponibili al liquidatore e ai creditori sociali.
- 3. Resta ferma, in ogni caso, anche in pendenza della procedura e nel corso della sua esecuzione, la legittimazione di ciascun creditore sociale a esercitare o proseguire l'azione di responsabilità prevista dall'articolo 2394 del codice civile.

Documenti collegati:

115 Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni

Art. 115 Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni- Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 Articolo vigente | red Art. 115 Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni 1. Il liquidatore

fine
Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it - Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello